

**DETERMINA N. 3/23/DRS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA LE SOCIETÀ EOLO S.P.A. E LINKEM S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. N. 207/21 (GIÀ ART. 23 DEL D. LGS. N. 259/03) E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS IN TEMA DI ACCESSO ALLE FREQUENZE NELLA BANDA 3.4-3.6 GHZ A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 11759/22.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la delibera n. 280/20/CIR, del 6 agosto 2020 recante “*Definizione della controversia tra le società Eolo S.p.A. e Linkem S.p.A. ai sensi dell’art. 23 del d. lgs. n. 259/03 e del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS in tema di accesso alle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz*”;

VISTA la determina n. 1/21/DRS del 22 gennaio 2021 recante “*Nomina dei componenti del tavolo tecnico di cui alla delibera n. 280/20/CIR*”;

VISTA la sentenza n. 10563/2021 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter (nel seguito TAR) ha rigettato il ricorso proposto da Linkem S.p.A. (nel seguito Linkem) e i successivi motivi aggiunti, diretti ad ottenere l’annullamento della delibera n. 280/20/CIR;

VISTA la nota dell’Avvocatura di Stato del 24 febbraio 2023, acquisita in pari data al protocollo n.53410 dell’Autorità, con la quale è stata trasmessa la decisione del Consiglio di Stato n. 11759/22 sul ricorso (numero di registro generale 10959 del 2021) proposto sempre da Linkem, per la riforma della predetta sentenza del TAR n. 10563/2021;

VISTA la nota della società Eolo S.p.A. (nel seguito Eolo) del 24 febbraio 2023 (prot. n. 0053264 del 24 febbraio 2023);

CONSIDERATO che con la delibera n. 280/20/CIR, l’Autorità ha definito la controversia instaurata da Eolo nei confronti di Linkem (nel seguito congiuntamente Parti) in materia di accesso alle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz, stabilendo in particolare che Linkem è tenuta a concedere a Eolo l’accesso alle frequenze di cui è assegnataria nella banda in questione per una serie di Comuni individuati dalla delibera e secondo le modalità e i termini definiti nel medesimo provvedimento. È stato inoltre istituito un apposito tavolo tecnico con lo scopo di verificare, una volta conclusi e sottoscritti gli accordi per l’accesso alle frequenze, i possibili problemi interferenziali, di sincronizzazione e l’effettiva copertura commerciale, oltre a suggerire possibili modalità di coordinamento delle frequenze e soluzioni per la riduzione delle interferenze a valori compatibili con il servizio fornito nelle aree interferite;

CONSIDERATO che, il Consiglio di Stato nella propria decisione n. 11759/22, in parziale riforma della sentenza del TAR n. 10563/2021, ha statuito in particolare che la delibera n.280/20/CIR “[...] risulta illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione nella parte in cui:

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

- ha demandato ad un tavolo tecnico all'uopo da istituire la definizione di questioni (in specie, i problemi interferenziali) da affrontare ex ante, in funzione della decisione da assumere;

- ha imposto l'accesso in modalità leasing, senza adeguatamente verificare i presupposti del provvedere e motivare le ragioni di una tale scelta, idonea a privare l'operatore economico di un'utilità legittimamente acquisita all'esito di apposita procedura competitiva.

Non impedendo i vizi riscontrati (istruttori e motivazionali) la riedizione del potere, l'Autorità dovrà procedere al riesame della fattispecie concreta conformandosi ai criteri conformativi discendenti dalla presente pronuncia. [...]”;

CONSIDERATO pertanto che la puntuale esecuzione da parte dell'Autorità della decisione del Consiglio di Stato, comporta il rinnovo del procedimento di risoluzione della controversia promossa da Eolo nei confronti di Linkem di cui all'istanza del 24 giugno 2019, al fine di riesaminare la fattispecie concreta alla luce dei criteri conformativi discendenti dalla predetta sentenza n. 11759/22;

CONSIDERATO tuttavia che Eolo, con la citata nota del 24 febbraio 2023, ha comunicato all'Autorità [omissis];

CONSIDERATO che il *Regolamento*, all'articolo 12, comma 1, stabilisce che “*la competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione, nei casi previsti dal presente articolo, e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore*” e, al successivo comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al rinnovo del procedimento di risoluzione della controversia promossa da Eolo nei confronti di Linkem in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 11759/22, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

## **DETERMINA**

1. L'archiviazione della controversia instaurata da Eolo S.p.A. nei confronti di Linkem S.p.A. in materia di accesso alle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz.

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del *Regolamento*, ciascuna delle Parti può proporre opposizione al provvedimento direttoriale di archiviazione alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle Parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE  
Antonio Provenzano